

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. OMISSIS del Ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra

MUTUATARI E FIDEIUSSORI

- **ATTORI** -

E

BANCA

- **CONVENUTA** -

CONCLUSIONI: come da note scritte dell'udienza dell'8.7.2020

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto opposizione al precetto notificato in data 10.1.2018 con il quale la Banca ha intimato loro il pagamento dell'importo complessivo di € 295.481,64 in virtù di contratto di mutuo ipotecario del 16.9.2008 a rogito Notaio OMISSIS.

In fatto gli odierni opposenti hanno rilevato che:

- In data 16.9.2008 MUTUATARI stipulavano con la BANCA contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 300.000 con iscrizione di ipoteca sugli immobili di loro proprietà;
- Nel predetto atto intervenivano FIDEIUSSORI quali garanti sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000;
- In data 18.9.2008 MUTUATARI stipulavano anche due contratti di prestito personale rispettivamente n. OMISSIS per un importo di € 10.125,31 e n. c.p. OMISSIS per un importo di € 7.719,30 utilizzati per coprire i costi delle polizze vita collegate al mutuo;
- Nel corso dell'anno 2016, dopo aver contestato alla BANCA l'usurarietà originaria del tasso di interesse, venivano avviate trattative per la rinegoziazione del mutuo che tuttavia avevano inspiegabilmente esito negativo, allorché nel giugno 2017 la BANCA intimava la regolarizzazione dell'insoluto.

Nel merito, a sostegno della citata opposizione gli odierni attori hanno eccepito:

- 1) Inefficacia del contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- 2) L'usura ab origine del contratto di mutuo con applicazione di un tasso superiore a quello soglia con conseguente illegittimità degli interessi applicati;
- 3) Mancata ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento;
- 4) Anatecismo e usura sopravvenuta, indeterminatezza del tasso;
- 5) Difformità tra il TAEG stabilito nel contratto e quello effettivamente applicato con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB;
- 6) Abuso del diritto in quanto ai fini della stipula del contratto di mutuo la Banca ha chiesto la prestazione non solo di una garanzia ipotecaria, ma anche la prestazione di due fidejussioni e di due prestiti personali.

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

Con comparsa del 12.6.2018 si è costituita in giudizio la BANCA contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto integrale della domanda.

In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il precedente Giudice titolare del ruolo, disponeva procedersi a CTU contabile nominando all'uopo il Dott. OMISSIS.

All'esito del deposito della CTU e in sede di note di trattazione scritta, gli attori, oltre a chiedere un'integrazione della consulenza tecnica, hanno depositato documenti dai quali risultava che l'attrice MUTUATARIA aveva ottenuto dal Tribunale l'omologa del piano del consumatore in data 13.8.2019 con conseguente riduzione del debito nei confronti di BANCA.

All'udienza dell'8.7.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

IN DIRITTO

L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal convenuto Istituto di credito sulla base del precetto e del mutuo ipotecario nonché l'azione di ripetizione di indebito proposta dagli attori fondata sulla rideterminazione dell'importo spettante alla BANCA in seguito al rilievo della illegittimità delle clausole previste per il calcolo del tasso di interesse, dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della difformità del TAEG applicato rispetto a quello stabilito in contratto.

Appare opportuno, dunque, analizzare singolarmente le eccezioni sollevate dall'attrice.

1. In primo luogo gli attori sostengono l'inefficacia del contratto di mutuo ipotecario quale valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. stante la mancata disponibilità giuridica della somma all'atto della stipula.

Come rilevato anche con l'ordinanza dell'8.9.2018 con cui si rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, l'eccezione è priva di fondamento.

Com'è noto, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 12/02/2015) 27-08-2015, n. 17194).

L'ipotesi del mutuo condizionato, invece, si ha allorché venendo a mancare la *traditio* o è dubbia la sua esistenza essendo prevista un'erogazione futura e condizionata il contratto non può elevarsi al rango di titolo esecutivo risultando irrilevante l'eventuale quietanza rilasciata nell'atto stesso dai mutuatari ove contraddetta dal diverso contenuto del negozio e quindi dalla chiara volontà manifestata dalle parti di condizionare la consegna ad una serie di adempimenti ulteriori (cfr Trib Avezzano, 8.2.2019; Trib Tivoli, 23.7.2018).

Pertanto, affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all'obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, *“è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell'atto, non muniti di*

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

forma omologa, l'avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l'erogazione della somma sia condizionata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge" (cfr Trib Genova, 23.5.2018).

Orbene, nel caso di specie, dal contesto del mutuo si evince chiaramente che la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari in sede di stipulazione: *"il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione de presente contratto dalla "Banca" ai "mutuatari" che dichiarano di ricevere la somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) costituente l'intero importo del mutuo, di cui dà ampia e finale quietanza"* (cfr. art. 2 contratto di mutuo).

Non va ad escludere tale assunto la circostanza che la somma erogata venga poi costituita come pegno irregolare infruttifero, con successivo svincolo della stessa all'esito degli adempimenti disposti a carico dei mutuatari.

Invero, ritiene il giudicante, che proprio la costituzione del predetto pegno integra la prova e la dimostrazione dell'avvenuto passaggio della disponibilità giuridica della somma in capo al cliente, in quanto la formazione del pegno sulla somma erogata ad opera del cliente implica necessariamente la previa traslazione in capo a quest'ultimo della disponibilità della somma quale presupposto della successiva costituzione del pegno.

Tale interpretazione risulta conforme anche all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali non esclude l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante (Cass. civ. ordinanza n. 25632/2017).

Ne deriva che il contratto di mutuo posto alla base del precetto deve considerarsi valido titolo esecutivo non sottoposto a condizioni stante l'avvenuta tradito della somma, non esclusa dalla costituzione del pegno.

2. In secondo luogo gli opposenti sostengono che il contratto di mutuo sarebbe ab origine usurario in quanto il tasso di mora stabilito all'atto della stipula supererebbe il tasso soglia.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000, conv. da L. n. 24 del 2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della B.I. per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108 del 1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. n. 108 del 1996, valorizzando il D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti: a) la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, testualmente disciplina gli "interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo", quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al D.L. n. 394 del 2000); b) l'art. 644 c.p. statuisce il "limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" senza distinzioni tra tipologie di interessi; c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura; d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).

Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non rilevano, inoltre, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.MO.)", posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Orbene, nel caso di specie, l'espletata CTU, pur includendo nel calcolo le commissioni e le rate delle polizze assicurative, ha accertato che, al tempo della pattuizione del mutuo, sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori erano inferiori al tasso soglia vigente all'epoca (tasso soglia 8,9850%, TEG 6,288%; tasso soglia mora 12,135% Tasso di Mora 8,985%) sicché nessuna violazione della normativa anti-usura è dato rilevarsi.

3. Gli oppositori, inoltre, sostengono che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento, posto che gli stessi hanno omesso solo il versamento degli interessi deducendo la nullità degli stessi per usurarietà del tasso.

Tale eccezione risulta priva di fondamento.

Come rilevato dagli stessi oppositori, l'art. 9 del capitolato allegato al contratto di mutuo prevede che "il mutuatario espressamente riconosce ad accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, decorsi almeno 180 giorni dalla relativa scadenza, la Banca avrà la facoltà di

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

ritenere il Mutuatario stesso decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto...".

Orbene è evidente che, in base a tale disposizione contrattuale, la Banca era legittimata a risolvere il contratto e a considerare decaduto il mutuatario dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento anche solo degli interessi stabiliti dal contratto.

Ad ogni modo, dall'atto di diffida in atti risulta che alla data del 16.6.2017 gli odierni oppositori risultavano morosi anche per il pagamento della somma di € 21.571,14 a titolo di rate insolute.

Infine, l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli interessi accertata in questa sede, rende di fatto superflua ogni considerazione sulla legittimità della risoluzione del contratto operata dall'istituto di credito.

4. Con l'odierna azione gli oppositori sostengono anche che il contratto di mutuo sarebbe affetto anche da altre anomalie tra le quali l'usura sopravvenuta, l'anatocismo e l'applicazione di interessi non determinati.

In particolare, per quanto riguarda l'anatocismo, gli attori si sono riportati a quanto dedotto dal CT secondo cui "l'ammortamento progressivo a rate costanti, così detto ammortamento alla francese, viola l'art. 1283 in quanto basato su calcolo finanziario basato sul tasso composto".

Come noto, l'ammortamento alla francese applicato all'odierno contratto, è un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Ne consegue la legittimità del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo de quo.

Al pari risulta infondata l'eccezione relativa all'usura sopravvenuta sia per la sua assoluta genericità, sia perché, come sopra rilevato, non ha rilievo l'usura sopravvenuta in quanto per l'applicazione del divieto di cui all'art. 644 c.p. si deve avere riguardo solo al momento della pattuizione degli interessi e non il momento del pagamento (cfr. Cass. ss.uu. n. 24675/2017).

Non di meno, va rigettata anche l'eccezione relativa all'indeterminatezza degli interessi applicati non solo per l'assoluta genericità della contestazione degli attori, ma anche in considerazione del fatto che all'interno del contratto erano espressamente indicati i tassi di interesse e le modalità di calcolo.

5. Gli oppositori hanno poi dedotto un'illegittima divergenza tra il tasso effettivo globale applicato superiore a quello previsto dal contratto con conseguente nullità della relativa clausola e applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB e ricalcolo degli interessi.

Sul punto, occorre preliminarmente distinguere la disciplina dell'I.S.C. da quella del TAEG.

Il TAEG è un indice di costo globale del finanziamento introdotto dalla legge 142/1992 nella disciplina del credito al consumo, applicandosi quindi ai finanziamenti concessi alle sole persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa.

In forza dell'art. 122 TUB, inoltre, la disciplina del credito ai consumatori non si applica a finanziamenti di importo superiore ad € 75.000,00.

Ai sensi dell'art. 125bis comma 6 TUB, come modificato a decorrere dal 19.9.2010, si considerano nulle le clausole del contratto che si riferiscono a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi non correttamente nel TAEG per il cui il consumatore avrebbe diritto di pagare solo le spese comprese nel TAEG e al rimborso di quelle eccedenti.

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) invece non deriva da una norma primaria, ma esclusivamente dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria ed è stato introdotto dall'art. 9 della delibera del CICR del 4.3.2003 con le stesse modalità di calcolo ma con disciplina differente. L'ISC non costituisce, infatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge soltanto una funzione normativa.

Ne consegue che l'erronea indicazione dell'ISC non può comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma la stessa può determinare solo il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato.

Risulta pertanto evidente l'inconferenza del parametro normativo invocato dagli attori a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC, in quanto l'art. 117 comma 6 TUB sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Nella fattispecie in esame, invece, non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì la correttezza dell'ISC, il quale, tuttavia, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al regolamento contrattuale, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB con la conseguente impossibilità di applicazione del comma 7 per la rideterminazione del tasso sostitutivo.

Come sopra esposto, la condotta di erronea o indeterminata indicazione dell'ISC rispetto a quello applicato potrebbe legittimare, semmai, un risarcimento del danno dedotto e provato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato.

Nel caso di specie, l'accertata inferiorità, comunque irrisoria, dell'I.S.C. contrattuale rispetto a quello effettivamente applicato non può comportare dunque la nullità degli interessi né può determinare il risarcimento del danno neppure allegato dagli attori.

Inoltre, nella presente fattispecie, non può trovare applicazione nemmeno la disciplina prevista dall'art. 121 comma 4 TUB per il TAEG in quanto il mutuo erogato era superiore alla soglia prevista dall'art. 18 comma 3 l. n. 142/92 e nemmeno la disciplina dell'art. 125bis TUB in ordine all'erroneità del TAEG, in quanto il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della norma (2010).

Pertanto, l'eccezione risulta infondata e le risultanze della CTU sul punto (con ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB) non sono utilizzabili.

6. Infine, gli oppositori sostengono che la Banca per l'erogazione del mutuo per l'importo di € 300.000 nel richiedere l'ipoteca per un valore di 600.000,00, la fideiussione per € 600.000,00 e le polizze vita, avrebbe violato i canoni della buona fede e correttezza.

Invero, secondo la Suprema Corte: *"Nell'ipotesi in cui come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al*

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore" (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 13/10/2015) 05-04-2016, n. 6533).

Nel caso di specie, non vi è prova che l'ipoteca sia stata iscritta dalla Banca oltre i canoni previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c. posto che il valore dei beni non risulta eccedente il valore di un terzo rispetto l'importo dei crediti iscritti né giustificerebbe la riduzione.

Al pari, non risulta integrata la fattispecie dell'abuso del diritto per la sottoscrizione della fideiussione da parte dei figli dei mutuatari per la quale è stato stabilito l'importo massimale in € 600.000,00, posta la mancata dimostrazione dell'obbligatorietà del conferimento della garanzia per la stipulazione del mutuo.

Inoltre, anche i prestiti personali contratti per la copertura della polizza assicurativa vita sono stati stipulati volontariamente dai mutuatari a copertura del rischio di insolvenza in caso di morte o malattia successivamente alla stipula del mutuo e indipendentemente dallo stesso.

Pertanto, l'eccezione è infondata.

7. In conclusione, il rigetto delle eccezioni relative alla legittimità del mutuo, rende del tutto superfluo l'esame delle domande di risarcimento dei danni e di declaratoria di illegittimità della segnalazione degli attori alla Centrale Rischi atteso che per quest'ultima trattasi di conseguenza diretta dell'inadempimento degli attori al pagamento delle somme erogate dall'istituto di credito.

Da ultimo, gli attori, in sede di note di trattazione scritta, hanno depositato decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Sulmona in favore di MUTUATARIA, con conseguente rideterminazione del debito vantato dalla BANCA.

Superando l'inconfutabile tardività del deposito di tale documentazione (depositata solo in concomitanza dell'udienza di precisazione delle conclusioni e non alla prima udienza utile al sopravvenire della circostanza), occorre osservare che il piano omologato non può avere nessuna conseguenza nel giudizio de quo poiché in esso viene rideterminata la somma dovuta al creditore privilegiato sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC e delle concrete possibilità di risanamento del debito da parte del consumatore, ma non comporta la riduzione automatica del credito della Banca oggetto del presente giudizio posto che l'eventuale effetto di esdebitazione si produce solo con il definitivo adempimento del piano. Al più, il piano produce l'effetto di "sospendere" tutte le procedure esecutive pendenti a carico del debitore/consumatore, ma non ha l'effetto di rideterminare l'ammontare delle somme vantate dai creditori.

Inoltre, il piano de quo riguarda esclusivamente l'attrice MUTUATARIA e non potrebbe comunque produrre alcun effetto nei confronti degli altri attori.

In definitiva, l'opposizione proposta dagli attori va integralmente rigettata con conseguente condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza.

Al pari vanno poste definitivamente a carico degli attori le spese di CTU liquidate come da separato decreto.

PQM

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, n. 219 del 16 novembre 2020

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta integralmente le domande proposte dagli attori;
- Condanna MUTUATARI e FIDEIUSSORI in solido tra loro al pagamento in favore della Banca, delle spese del presente giudizio che liquida in € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Condanna MUTUATARI e FIDEIUSSORI in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU come da decreto separato.

Così deciso in Sulmona il 15.11.2020.

Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS